



CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione Bilancio

MEMORIA

Ddl di conversione del “DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

AC 2807

5 marzo 2026

OSSERVAZIONI

In fase di chiusura del PNRR, le informazioni a nostra disposizione confermano l'andamento complessivamente positivo degli investimenti che vedono Comuni e Città Metropolitane quali soggetti attuatori. ANCI ribadisce la valutazione positiva su metodo e governance del PNRR, ritenendone utile l'estensione ai programmi di investimento futuri al livello nazionale ed europeo.

In questi mesi conclusivi è fondamentale che i soggetti attuatori dispongano di informazioni chiare e complete, supporto e risposte tempestive. In questo senso, parallelamente alla definizione del provvedimento in oggetto, ANCI attende la comunicazione da parte del governo che chiarisca come per tutti i progetti la scadenza per la fine dei lavori sia il 30 giugno 2026, e che il target si intende raggiunto a fronte della produzione del certificato di fine dei lavori e non già del collaudo, che sarà realizzato successivamente. Inoltre, fermo restando l'obiettivo del raggiungimento dei target PNRR per il quale tutte le Amministrazioni coinvolte stanno lavorando, si ritiene che rispetto a casi fisiologici di rallentamenti (nella maggior parte dei casi non di responsabilità dei soggetti attuatori) i progetti con iter di attuazione soddisfacente debbano essere portati a conclusione.

Al contempo, si attende in tempi rapidi la diramazione da parte della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio di un format unico per l'attestazione del raggiungimento del target da parte del soggetto attuatore, che sia adottato da tutti i Ministeri titolari degli investimenti.

Ciò premesso, con riferimento al Decreto-Legge 19/2026, ANCI ha salutato positivamente la previsione di alcune misure richieste da tempo, quali la sterilizzazione della spesa per i segretari comunali, che tuttavia si propone di estendere a tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (rispetto ai 3.000 previsti nel Decreto-Legge).

Restano in campo alcune criticità più volte evidenziate da ANCI e su cui si propongono interventi emendativi, riportati in calce alla presente memoria. Si evidenziano, per la rilevanza in questi mesi cruciali per la conclusione del PNRR, le seguenti esigenze connesse alle proposte emendative di ANCI:

Personale

ANCI propone di estendere anche a Comuni e Città metropolitane quanto già previsto per le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR consentendo la proroga al 31 dicembre 2026 di tutti gli incarichi dirigenziali e non, attribuiti da Comuni e Città metropolitane a valere su risorse PNRR (comprese le economie) e/o risorse proprie. Inoltre, di grande rilievo è l'esigenza per diversi Comuni di poter prorogare almeno fino alla conclusione dei progetti i **contratti stipulati con professionisti o personale a tempo determinato per il supporto all'attuazione del PNRR** con risorse derivanti delle seguenti norme:

- art.1 commi 179, 179 bis e 180 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cosiddetto "concorso coesione").
- art.31 bis commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n.233 (cosiddetti "professionisti al sud").

Si tratta di **personale reclutato tramite misure in gestione al Dipartimento per la Coesione Territoriale**. Tali professionalità soprattutto nella fase attuale relativa al monitoraggio e rendicontazione degli interventi devono avere la possibilità di proseguire per non lasciare soli i Comuni più fragili, privi di un supporto fondamentale per il raggiungimento dei target e degli obiettivi del Piano. Occorre **un intervento normativo che individui procedure e risorse tali da consentire proroghe e/o rinnovi almeno fino al 31 dicembre 2026** per Comuni e Città Metropolitane che abbiano necessità di avvalersene, e la rimozione dei limiti temporali che risultassero ostativi. Si ricorda che **diversi provvedimenti sono stati assunti per le proroghe e le stabilizzazioni del personale PNRR nelle Amministrazioni Centrali**, ed è opportuno intervenire in analogia anche a supporto di Comuni e Città Metropolitane.

Programmi Operativi Complementari

Si propone la proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 per il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione 2014-2020 della Politica di Coesione. La richiesta di proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 è motivata dalla necessità di consentire in particolar di completare interventi di carattere fortemente strategico, alcuni già aggiudicati e/o in corso di esecuzione ma il cui cronoprogramma mette a rischio la conclusione entro il 31 dicembre 2026. Le molteplici scadenze previste dal PNRR, finalizzate al raggiungimento dei target e fissate nel corrente anno, hanno inevitabilmente provocato ritardi nell'attuazione di interventi non inseriti nel programma Next Generation EU. La proroga consentirebbe quindi di salvaguardare numerosi investimenti sul territorio evitando altresì conseguenze di natura finanziaria ai soggetti attuatori e beneficiari. La proroga si rende utile altresì per evitare sovrapposizioni nei termini di conclusione di progetti e di rendicontazione di diversi programmi con la conseguente saturazione degli uffici e la creazione di possibili colli di bottiglia.

Piccole e Medie Opere

Con riferimento a questi investimenti, finanziati dall'art. 1, commi 29 e ss. della L. 160/2019 (c.d. "piccole opere") e dall'art. 139 e ss. della L. 145/2018 (c.d. "opere medie"), si propongono emendamenti finalizzati a una revisione delle complesse e diverse scadenze previste in materia di inserimento dei CUP su Regis e aggiudicazione dei lavori, ed evitare la revoca di finanziamenti nel caso di eventuali ritardi dovuti al sovrapporsi di scadenze e alla complessità delle norme.

Regimi amministrativi

Relativamente alla modifica della disciplina in materia di Conferenze di servizi, resa strutturale nella modalità semplificata accelerata, si condivide l'intervento ma si evidenziano i seguenti punti di attenzione:

- occorre coordinare la normativa speciale in materia di Conferenza di servizi già disciplinata – con termini dimezzati – nell'ambito dei procedimenti relativi alle installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.lgs. 250/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche- CCE), con la nuova disciplina della Conferenza dei Servizi di cui alla Legge 241 del 1990 recata dall'art. 5. Si propone pertanto, lasciando inalterato il dimezzamento dei termini per la Conferenza di cui agli

art. 44 e 49 del CCE, di escludere tale dimezzamento esclusivamente per termini pari o inferiori a 30 giorni, in considerazione della complessità delle determinazioni da adottare.

- Al fine di evitare confusioni applicative si propone l'abrogazione della disciplina emergenziale di cui all'13 del DL n. 76/2020 e successive modifiche ed integrazioni posto che l'articolo 5 rende strutturale il modello di conferenza dei servizi accelerata.

Relativamente alla disciplina del silenzio assenso e della relativa attestazione dello stesso nel caso di procedimenti non telematizzati, si ritiene necessario prevedere che ove l'attestazione non sia automaticamente rilasciata dal sistema, l'amministrazione è tenuta a rilasciare su richiesta del privato l'attestazione; la previsione di una attestazione "d'ufficio" da parte della PA dell'avvenuta formazione del silenzio assenso infatti appare del tutto irrealistica oltreché foriera di criticità applicative e relativo contenzioso. Si evidenzia inoltre la necessità di meglio chiarire i casi in cui non si forma il silenzio assenso.

Quanto alla nuova disciplina sulla collocazione dei mezzi pubblicitari, occorre precisare che ove insistenti su area pubblica la collocazione dei mezzi pubblicitari avviene previa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, da rilasciarsi, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, nel rispetto della disciplina europea in materia di concorrenza.

Si riportano di seguito le Proposte emendative ANCI



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19,
recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche
di coesione**

AC 2807

NORME FONDAMENTALI	7
1. Conseguimento obiettivi PNRR Comuni e Città metropolitane	7
2. Sterilizzazione spesa per segretari comunali	7
3. Neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate	8
4. Assunzioni per Comuni in condizioni di dissesto	8
5. Personale PNRR	9
6. Modifiche all'articolo 5 inerente "Misure in materia di regimi amministrativi" 10	
7. Proroga affidamento opere medie	13
8. Salvaguardia opere medie concluse o in corso	13
9. Proroga termini per interventi Programmi Operativi fondi strutturali 2014-2020	13
ULTERIORI NORME	14
PERSONALE	14
10. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni	14
11. Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio	14
12. Proroga incarichi art. 110 TUEL	15
INVESTIMENTI	16
13. Proroga del termine di inserimento CUP "piccole opere" nel sistema REGIS	16
14. Proposta emendativa su revisione prezzi contratti in essere	16
15. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po 17	
16. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali	17
FINANZA LOCALE	18
17. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA	18
18. Canone Unico Patrimoniale- Cavi e condutture	18
19. Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP)	19
20. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali	19
21. Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori	21
WELFARE	22
22. Condivisione modalità operative servizio INPS su disabilità	22
23. Procedimento per la formazione del progetto di vita	23
24. Coinvolgimento Conferenza Unificata per adozione del Programma di azione promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità	24
SCUOLA	24

NORME FONDAMENTALI

1. Conseguimento obiettivi PNRR Comuni e Città metropolitane

Art. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

All'art. 2, aggiungere il seguente comma:

1 bis. 1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026, tutti gli incarichi dirigenziali e non, attribuiti da Comuni e Città metropolitane a valere su eventuali economie delle risorse del PNRR assegnate, ovvero con risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Motivazione

L'emendamento estende anche a Comuni e Città metropolitane quanto già previsto per le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR consentendo la proroga al 31 dicembre 2026 di tutti gli incarichi dirigenziali e non, attribuiti da Comuni e Città metropolitane a valere su eventuali risorse residue del PNRR o, in alternativa, con risorse proprie di bilancio.

2. Sterilizzazione spesa per segretari comunali

Art. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

All'art. 3, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole "fino a 3.000 abitanti" e sostituirle con le seguenti "fino a 5.000 abitanti".

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere ai comuni fino a 5000 abitanti lo scomputo della spesa del segretario comunale dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente. Come specificato infatti nella relazione tecnica di accompagnamento tale norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019.

3. Neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate

Art. 3

(Neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate)

All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-septies sono inserite le seguenti modifiche:

- a) le parole: “, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono eliminate;*
- b) le parole “espressamente finalizzate a nuove assunzioni e” sono eliminate.*
- c) dopo le parole: “dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, sono inserite le seguenti: “nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*

Motivazione

La proposta di emendamento è volta a garantire parità di trattamento rispetto all'applicazione di questa fondamentale norma che garantisce la neutralizzazione delle spese di personale coperte con contributi esterni, ai fini dei vincoli e limiti alla spesa di personale e alle capacità assunzionali.

La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare:

- è applicabile solo a nuove assunzioni di personale. Si determina quindi disparità di trattamento con riferimento all'impiego dei medesimi fondi da parte dei comuni, a seconda che il contratto di lavoro sia stato stipulato prima o dopo l'entrata in vigore del DL n. 104/2020: la spesa di personale può essere neutralizzata solo per le unità di personale assunto dopo tale data, mentre il costo del personale assunto in precedenza, seppure etero finanziato, continuerà a comprimere gli spazi assunzionali.*
- è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione.*

La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

L'emendamento ha inoltre l'obiettivo di estendere anche ai limiti di spesa complessiva del personale la deroga di carattere generale dalle limitazioni alla capacità assunzionale per le assunzioni eterofinanziate, prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020.

La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

4. Assunzioni per Comuni in condizioni di dissesto

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: “Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia

integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

Motivazione

*L'articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, consente alle amministrazioni pubbliche di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità entro il termine del **30 giugno 2026**.*

Tuttavia, per i comuni che versano in condizione di dissesto finanziario o in situazione di grave difficoltà economico-finanziaria, l'impossibilità di procedere alle assunzioni nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rischia di rendere, di fatto, inattuabile la disposizione entro il termine previsto.

In assenza della modifica proposta, il decorso del termine del 30 giugno 2026 determinerebbe l'impossibilità per tali enti di completare i processi di stabilizzazione, con conseguenze di particolare gravità sia sul piano istituzionale sia su quello sociale. Allo stato attuale, infatti, circa 2.500 lavoratori, della sola Sicilia, e quindi altrettante famiglie, rischierebbero di rimanere prive di occupazione, con evidenti ricadute sui territori già caratterizzati da fragilità economica e sociale.

Nel caso del personale ASU oggetto di stabilizzazione, il trattamento economico è integralmente coperto da trasferimenti regionali vincolati, senza alcun impatto sul bilancio comunale e senza alterazione degli equilibri finanziari dell'ente. La mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non incide, pertanto, sulla sostenibilità della spesa, trattandosi di oneri totalmente eterofinanziati.

La disposizione proposta risponde, inoltre, a principi di rango costituzionale:

- al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, consentendo agli enti locali di dotarsi del personale necessario per garantire continuità ed efficienza dei servizi pubblici;*
- al principio di tutela del lavoro di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, evitando che un vincolo meramente procedurale determini la perdita di opportunità occupazionali già finanziate;*
- al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, scongiurando una disparità di trattamento tra enti in condizioni finanziarie differenti;*
- ai principi di leale collaborazione e coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 5 e 119 della Costituzione, posto che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si limita a rendere effettiva una previsione già vigente.*

La modifica assume pertanto carattere ordinamentale e chiarificatore ed è finalizzata a garantire l'effettività della norma entro il termine del 30 giugno 2026, evitando un pregiudizio irreversibile per i comuni interessati, per i lavoratori coinvolti e per le comunità amministrate.

5. Personale PNRR

Art. 2

**(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle
Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)**

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

1 bis. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e della realizzazione degli interventi del PNRR, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sono assegnate le risorse per il rinnovo o la proroga entro e non oltre il 31 dicembre 2026 dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1 commi 179, 179 bis e 180 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art.31 bis commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n.233.

1 ter. Agli oneri derivanti dalla norma al comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Conseguentemente:

All'art.1 comma 179 bis della legge 178 del 30 dicembre 2019 le parole “comunque non superiori a trentasei mesi” sono eliminate.

All'art. 31-bis comma 7 del decreto-legge 152 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 le parole “di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti “con scadenza entro il 31 dicembre 2026”.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire la proroga fino al 31 dicembre 2026 di tutti quei contratti di collaborazione finanziati da Dipartimento per la Coesione per la realizzazione degli investimenti del PNRR nei Comuni e nelle Città metropolitane. Tali professionalità soprattutto nella fase attuale relativa al monitoraggio e rendicontazione degli interventi devono avere la possibilità di proseguire per non lasciare soli i Comuni più fragili, privi di un supporto fondamentale per il raggiungimento dei target e degli obiettivi del Piano.

6. Modifiche all'articolo 5 inerente “Misure in materia di regimi amministrativi”

**Art. 5
(Misure in materia di regimi amministrativi)**

All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Alla lett. a), punto 3), dopo le parole “nella quale prende atto delle rispettive posizioni” sono inserite le seguenti: “*valuta la possibilità di superare i dissensi espressi*”;
- 2) Dopo il punto b) sono inseriti i seguenti:
 - b-bis*): Al comma 9 dell'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 dopo le parole “con il dimezzamento dei termini ivi indicati” sono inserite le seguenti: “*ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni*”
 - b-ter*) Al comma 5 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 dopo le parole “con il dimezzamento dei termini ivi indicati” sono inserite le seguenti: “*ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni*”
 - b- quater*) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e l'articolo 10 comma 4 Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 sono abrogati.
- 3) Alla lett. d), punto 2), punto 2.2.), le parole: “d'ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “*su richiesta dell'interessato*”;

Motivazione

Gli emendamenti proposti hanno le seguenti finalità:

*L'emendamento **di cui al punto 1)** ha l'obiettivo di chiarire che nella riunione della conferenza veloce- in caso di dissensi o prescrizioni - sostitutiva della conferenza simultanea, il responsabile, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti valuta in ogni caso la possibilità di superare i dissensi espressi; diversamente, infatti, l'esame degli interessi coinvolti si tradurrebbe in una mera presa d'atto delle posizioni espresse senza alcuna utilità della riunione stessa.*

*Gli emendamenti **di cui al punto 2)** alle lettere **b bis**) e **b ter**) hanno l'obiettivo di coordinare la normativa speciale in materia di Conferenza di servizi già disciplinata nell'ambito dei procedimenti relativi alle installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinati dal D.lgs. 250/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche- CCE), e in particolare quelle radiomobili (art. 44, comma 9) e quelle che prevedono la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico (art. 49, comma 5) con la nuova disciplina della Conferenza dei Servizi di cui alla Legge 241 del 1990 recata dall'art. 5 che rende strutturale la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. L'emendamento proposto, lasciando inalterato il dimezzamento dei termini per la Conferenza di cui ai richiamati art. 44 e 49 del CCE, esclude tale dimezzamento esclusivamente per termini pari o inferiori a 30 giorni. In caso contrario, in assenza di tale esclusione, il dimezzamento dei tempi delle conferenze dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 - previsto al comma 9 dell'art. 44 e al comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 259/2003 – comporterebbe un termine di 15 giorni per l'espressione dei pareri da parte delle amministrazioni interessate (art. 14 bis L. 241/1990), per la convocazione, da parte dell'amministrazione procedente della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona nei casi in cui la determinazione risulti particolarmente*

complessa e un termine di 15 giorni per la conclusione della conferenza sincrona e simultanea (art. 14-ter L. 241/1990); tale termine di 15 gg non si ritiene assolutamente congruo alla luce della complessità delle determinazioni da adottare.

L'emendamento **di cui al punto 2)**, alla lettera **b) quater** ha l'obiettivo di chiarire la disciplina applicabile in materia di conferenza di servizi; ad oggi, infatti, e fino al 31 dicembre 2026, è vigente la disciplina emergenziale recata dall'art. 13 del DL n. 76/2020 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di evitare confusioni applicative si propone l'abrogazione della disciplina emergenziale posto che l'articolo 5 rende strutturale il modello di conferenza dei servizi accelerata ex art. 13 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n.76.

L'emendamento **di cui al punto 3)**, interviene sulla disciplina del silenzio assenso e della relativa attestazione dello stesso nel caso di procedimenti non telematizzati, prevedendo che, ove l'attestazione non sia automaticamente rilasciata dal sistema, l'amministrazione è tenuta a rilasciare su richiesta del privato l'attestazione; la previsione di una attestazione "d'ufficio" da parte della PA dell'avvenuta formazione del silenzio assenso infatti appare del tutto irrealistica oltreché foriera di criticità applicative e relativo contenzioso.

Art. 5 **(Misure in materia di regimi amministrativi)**

All'articolo 5, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al primo periodo sono anteposte le seguenti: "Fermo restando il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE,"
- b) Al primo periodo le parole "del comune ove è svolta l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "del comune ove avviene la collocazione dei mezzi pubblicitari",
- c) Al penultimo periodo dopo le parole "per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico" sono aggiunte le seguenti "o di altra natura," e dopo le parole "per le quali resta necessaria" sono aggiunte le seguenti: ", ove prevista,".

Motivazione

L'emendamento di cui alla lett. a) mira a ribadire che ove insistenti su area pubblica la collocazione dei mezzi pubblicitari avviene previa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, da rilasciarsi, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, nel rispetto della disciplina europea in materia di concorrenza.

L'intervento di cui alla lett. b) mira a correggere un evidente refuso posto che la norma ha ad oggetto non l'esercizio sì attività ma la collocazione di mezzi pubblicitari.

La proposta di cui alla lett. c) ha il fine di fare salvo ogni altro tipo di vincolo e prescrizione insistente sull'area di riferimento (es. sismica, vincoli idrogeologici, ecc).

7. Proroga affidamento opere medie

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 148-ter, terzo periodo, le parole “30 giugno 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata alla salvaguardia di opere il cui affidamento è avvenuto con ritardo spesso per motivi indipendenti dalla responsabilità dei Comuni e derivanti dal prolungarsi dei tempi di autorizzazioni e pareri.

8. Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 148-ter aggiungere infine il seguente periodo: “Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025”.

Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L'emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.

9. Proroga termini per interventi Programmi Operativi fondi strutturali 2014-2020

Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'art. 242 comma 7 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni alla L. 17 luglio 2020 n. 77 come novellato dall'art. 9 comma 1 del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.

Di conseguenza, all'art. 242 comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2027"

Motivazione

La richiesta di proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 è motivata dalla necessità di consentire in particolar modo a Regioni ed Enti Locali di completare interventi di carattere fortemente strategico, alcuni già aggiudicati e/o in corso di esecuzione ma il cui cronoprogramma mette a rischio la conclusione entro il 31 dicembre 2026.

Le molteplici scadenze previste dal PNRR, finalizzate al raggiungimento dei target e fissate nel corrente anno, hanno inevitabilmente provocato ritardi nell'attuazione di interventi non inseriti nel programma Next Generation EU. La proroga consentirebbe quindi di salvaguardare numerosi investimenti sul territorio evitando altresì conseguenze di natura finanziaria ai soggetti attuatori e beneficiari.

ULTERIORI NORME

PERSONALE

10. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

3 bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Motivazione

L'emendamento è necessario per procedere ad armonizzare e semplificare il quadro dei vincoli finanziari alla spesa di personale. In particolare, occorre procedere ad abrogare le vecchie disposizioni risalenti alla legge finanziaria per il 2007, che sono ormai superate dalle nuove regole che parametrano la spesa del personale in base al criterio della sostenibilità finanziaria (art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del DL n. 34/2019) e vanno in contrasto con una pluralità di nuove previsioni volute dal legislatore per attuare politiche controllate di armonizzazione retributiva (art. 14, comma 1-bis, del DL n. 25/2025), o di rafforzamento degli organici (piani straordinari di assunzioni di personale finanziati con risorse statali) o di rafforzamento dei servizi (attraverso l'etero-finanziamento di prestazioni lavorative del personale comunale).

11. Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

1. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: “in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- b) dopo le parole: “sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.”, è inserito il seguente periodo: “Analoga facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni”;
- c) le parole “il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio” sono sostituite dalle seguenti “le componenti stabile e variabile del risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione”

Motivazione

La norma è funzionale a rendere operativa la misura introdotta dall'art. 14 del DL n. 25/2025 in materia di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale degli enti locali, recependo le criticità segnalate dai comuni nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che ne riducono significativamente i margini di applicazione.

In particolare:

- a) con la prima modifica si provvede ad ampliare le disposizioni finanziarie derogabili dagli enti che esercitano la facoltà di incremento dei trattamenti accessori: gli equilibri finanziari restano comunque garantiti dal limite generale della sostenibilità finanziaria (rapporto tra entrate correnti e spesa complessiva di personale, inclusi gli eventuali incrementi);*
- b) con la seconda modifica si riscontrano le criticità in merito ai limiti di applicabilità della nuova disciplina alle Unioni di comuni evidenziate dalla Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 280/2025, che ha rilevato una lacuna legis destinata a determinare una disparità di trattamento, in particolare rispetto al personale direttamente dipendente dall'Unione;*
- c) con la terza modifica si intende riscontrare le richieste di moltissimi comuni che evidenziano l'impossibilità di assumere l'impegno permanente di alimentare la parte stabile del fondo, e chiedono quindi flessibilità applicativa consentendo anche l'alimentazione della parte variabile e delle risorse per i trattamenti accessori delle elevate qualificazioni, con scelte non definitive che possono essere rivalutate negli esercizi finanziari successivi in base alle condizioni di bilancio.*

12. Proroga incarichi art. 110 TUEL

Art. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma

1 bis. *All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere le parole “31 dicembre 2026” e sostituirle con le seguenti “**31 dicembre 2029**”*

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire a tutti i soggetti attuatori quanto già previsto dall'articolo 2 del d.l. 19/2026 per le amministrazioni centrali titolari, consentendo quindi, anche agli enti locali, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2029 il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL per la verifica e il corretto funzionamento delle attività inerenti all'attuazione delle misure del PNRR.

INVESTIMENTI

13. Proroga del termine di inserimento CUP “piccole opere” nel sistema REGIS

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “entro il 31 luglio 2025” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno 2026”. Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2026 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.”.

Motivazione

Il termine del 31 luglio 2025 per l'inserimento dei CUP nel sistema REGIS con riferimento alle cd. “piccole opere” non è stato rispettato da un significativo numero di Comuni, per diversi motivi in gran parte connessi alla piccola dimensione degli enti. La proroga del termine riguarda opere in diversi casi già concluse e l'eventualità della revoca comporterebbe gravi conseguenze su rapporti contrattuali in essere e sugli equilibri finanziari degli enti coinvolti, in massima parte di piccole dimensioni demografiche.

14. Proposta emendativa su revisione prezzi contratti in essere

All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole “Per far fronte” fino alle parole “diversa destinazione dalle norme vigenti” sono sostituite dalle seguenti:

“Fermo restando l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 490 e 491, sono riconosciuti, dalla stazione appaltante, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto-legge”

Conseguentemente il comma 493 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento serve a correggere una norma della legge di bilancio per 2026 (legge n. 199/2025) che, per assicurare la revisione prezzi in base ai nuovi prezziari regionali dei contratti già in essere e aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, prevede che dal 1 gennaio 2026 tutte le stazioni appaltanti siano obbligate a riconoscere direttamente nei SAL percentuali prefissate di aumenti nei pagamenti delle imprese attingendo, nel caso in cui l'80 per cento delle risorse derivanti dalla voce imprevisti e ribassi d'asta dei quadri economici risultino insufficienti, dalla riduzione delle opere già programmate. E' del tutto evidente che la norma ha un "costo" ed è incompatibile con il comma 494 della stessa legge di bilancio che invece prevede che la surrichiamata disposizione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po

All'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, come convertito in Legge 27 febbraio 2026, n. 26, sostituire le parole "entro e non oltre il 30 giugno 2026" con le seguenti: **"entro e non oltre il 31 dicembre 2026"**.

Motivazione

L'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15 prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei ponti sul Fiume PO di Province e Città Metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati. Il provvedimento di autorizzazione degli interventi da finanziare era atteso entro l'11 aprile 2024.

L'emendamento mira quindi a posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 31 dicembre 2026, in quanto, il termine del 30 giugno 2026, previsto da ultimo dal d.l. 200/2025 convertito in legge 26/2026, non risulta sufficiente non essendo stato ancora pubblicato il decreto ministeriale di autorizzazione dei lavori.

16. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali

All'articolo 15, comma 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti parole "30 giugno 2026"

Motivazione

L'emendamento si ritiene opportuno in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nell'impegno delle risorse da parte di diversi Comuni beneficiari dei contributi destinati al sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese. In particolare, in alcuni casi i bandi sono andati deserti e la proroga favorirebbe, pertanto, un maggiore utilizzo delle risorse, in coerenza con le finalità del Fondo.

FINANZA LOCALE

17. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA

All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15:

- al comma 1, le parole “30 novembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.
- Al comma 2, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.

Motivazione

Con la norma proposta si prorogano i termini (attualmente fissati tra novembre e dicembre 2025) per le attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19. La proroga si rende necessaria per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività in questione, alla luce della novità dell'adempimento e delle difficoltà segnalate da numerosi operatori locali, anche con riferimento al funzionamento delle piattaforme da alimentare.

I termini oggetti di proroga si collegano alle responsabilità patrimoniali che gravano sui funzionari addetti.

18. Canone Unico Patrimoniale- Cavi e condutture

Dopo l'articolo XXX inserire il seguente:

Art. Y – Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione

All'articolo 5, comma 14- quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) dopo le parole “quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale” aggiungere le parole “**comunque diversi dalle telecomunicazioni**”;
- dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

“c) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o, in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.

Di conseguenza:

All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti parole: **"Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,"**.

Motivazione

La proposta di emendamento si rende necessaria a seguito di numerose segnalazioni da parte dei Comuni che lamentano che a causa di una disciplina normativa poco chiara, alcuni grandi gestori del servizio di telecomunicazione stanno pagando il CUP nella misura minima e forfetaria di 940 euro (800 euro rivalutati secondo indice ISTAT), anziché sulla base del numero di utenti titolari dei contratti con ciascun fornitore del servizio. Tale situazione sta determinando ingenti perdite di gettito nei Comuni.

Il canone forfetario di 800 euro è stato previsto dalla disciplina istitutiva del canone specificatamente per i soggetti concessionari dell'infrastruttura di rete, mentre le società che erogano il servizio titolari di contratti con gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa in base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la una tariffa unitaria (1,50 euro per Comuni fino a 20.000 abitanti e 1 euro per Comuni sopra i 20.000 abitanti).

L'emendamento è necessario per chiarire che nel settore delle telecomunicazioni via cavo, il soggetto tenuto a corrispondere il CUP nella misura fissa di 800 euro annui (ora rivalutato a 940 euro) è il soggetto titolare della concessione permanente del suolo pubblico dove sono posti i cavi. I soggetti titolari del contratto di vendita con l'utente finale e tutti i soggetti che utilizzano i cavi, anche in via mediata, saranno invece tenuti al pagamento del canone annuo in base al numero delle utenze attivate dal medesimo soggetto, comunicandone il numero effettivo con un'apposita dichiarazione, senza pagamento di un canone minimo.

Quest'ultimo chiarimento, con decorrenza 2026, permette di evitare che aziende fornitrici di piccoli volumi di linee di telecomunicazione, in particolare nei Comuni con minor numero di abitanti rinuncino alla fornitura per la sproporzione con l'importo del canone.

19. Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP)

Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente" sono sostituite dalle parole: "considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019".

Motivazione

La proposta prevede un limite all'adeguamento delle tariffe del CUP sulla base dei valori applicati nel 2019. Risulta infatti eccessivamente limitativo l'attuale dispositivo che prevede la parità di gettito rispetto ai precedenti prelievi o l'incremento in base al tasso di inflazione dell'anno precedente (facoltà quest'ultima introdotta nel 2025), neanche considerando la costante e naturale modifica della base imponibile, che varia in base alle esigenze del territorio e delle attività produttive ed edilizie. Peraltro, il meccanismo della rivalutazione in base all'indice ISTAT è già previsto a regime dalla normativa vigente con riferimento ai cosiddetti "canone reti" e "canone antenne", di cui ai commi 831 e 831-bis, legge 160/2019.

20. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di

previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere problemi interpretativi residui (rispetto alla messa a punto operata con l'inserimento del comma 1091-bis con riferimento alla nozione di "maggiori entrate"), che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo rispetto ai termini di legge. Ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcuna connessione con gli incentivi, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle maggiori entrate riscosse su IMU e Tari), l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite rimane invariato, mentre la norma proposta innalza il secondo limite al 50% del tabellare, misura che comunque rimane significativamente inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il

limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente.

Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta (max 15% del tabellare) nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Si dispone, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi disposti e/o già erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dalla nullità dei programmi deliberati nonostante l'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Infine, si prevede che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all'attività di difesa dell'ente mediante la tenuta del fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata mediante convenzione ex art. 30, comma 4, d.lgs. 267/2000.

21. Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori

All'articolo 4 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

X-bis. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e, successive modifiche, le parole “, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,” sono soppresse.

Motivazione

La norma, **di cui al comma X-bis**, intende garantire che tutti gli enti locali in stato di dissesto finanziario provvedano ad accantonare, in sede di approvazione del rendiconto 2025 un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità concesse in esecuzione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025. In forza del successivo comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2026, in quote costanti entro il termine massimo attualmente fissato in dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

X-ter. All'articolo 259, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: “Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero

dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città”.

Motivazione

*La norma, **di cui al comma X-ter**, intende garantire che tutti gli enti locali che dichiarano lo stato di dissesto finanziario provvedano, prima dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente rideterminando il risultato di amministrazione al 31 dicembre con modalità uniformi, da definirsi con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città.*

X-quater All'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo le parole da “non producono” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria”.

Motivazione

*La norma, **di cui al comma X-quater**, intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 24 ottobre 2022 prestando adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono tra l'ente locale in grave difficoltà finanziaria e il soddisfo di crediti pendenti, prevedendo che dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate producano interessi al tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. L'attuale formulazione dell'art. 248 TUEL, come recentemente novellato dalla legge di bilancio per il 2026 (co. 664), si limita a prevedere l'applicazione del tasso di interesse legale soltanto dal momento della presentazione del rendiconto dell'Organismo straordinario di liquidazione. Per quanto riguarda la fase precedente, decorrente dalla dichiarazione di dissesto, l'art. 248 TUEL prevede l'azzeramento degli interessi, dispositivo considerato illegittimo da costante giurisprudenza della CEDU e italiana, con la conseguenza che i debiti che residuano dalla gestione del dissesto sono poi richiesti dai creditori con l'applicazione di interessi moratori insostenibili per gli enti coinvolti. Tale situazione verrebbe quindi sanata con la norma proposta, disponendo l'applicazione uniforme del tasso di interesse legale all'intero periodo di dissesto finanziario.*

WELFARE

22. Condivisione modalità operative servizio INPS su disabilità

Art. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

Al comma 3, lettera b), punto 1), al secondo periodo, dopo le parole “con apposito provvedimento dell'INPS”, aggiungere le seguenti: “sentite l'ANCI, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.

Motivazione

Il comma introduce una modifica dell'art. 15 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, prevedendo che la commissione INPS di valutazione di base della condizione di disabilità

informi il cittadino della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli Ambiti territoriali sociali dei Comuni o ad altro ente individuato con legge regionale, attraverso l'invio telematico del certificato di disabilità mediante uno specifico servizio dell'INPS, che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS.

L'emendamento dell'ANCI è volto ad assicurare che le modalità operative del suddetto servizio dell'INPS siano condivise con ANCI, Regioni e Province autonome, in considerazione del fatto che tale servizio dovrà assicurare il collegamento operativo tra INPS, Regioni, Ambiti territoriali sociali ed eventuali altri enti individuati con legge regionale e che pertanto avrà ricadute dirette sull'operato dei Servizi territoriali a cui compete la ricezione dell'istanza e l'elaborazione del progetto di vita.

23. Procedimento per la formazione del progetto di vita

Art. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

All'articolo 7, al comma 3, inserire la seguente lettera d):

1. "All'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è aggiunto il seguente periodo:

«In fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di cui al primo periodo è fissato in centoventi giorni».

2. Al comma 4, sostituire le parole "comma 2" con "comma 1".

3. Al comma 5, lettera a) sopprimere le seguenti parole "o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3".

4. Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Motivazione

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 in materia di disabilità, riconosce il diritto, per la persona con disabilità, di presentare all'ambito territoriale sociale in cui ricade il proprio comune di residenza, se dotato di personalità giuridica, o ad altro ente individuato con legge regionale, l'istanza per la predisposizione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, anche tramite l'invio telematico del certificato attestante la condizione di disabilità prodotto dalla commissione di valutazione dell'INPS.

Il comma 7 dell'art. 23 prevede che il procedimento per la formazione del progetto di vita si concluda entro novanta giorni dall'avvio del medesimo – avvio che è comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza –, salvo diversa disposizione regionale.

*Tuttavia, considerati i ritardi nella trasmissione dei certificati di disabilità da parte di INPS ai Comuni emersi nell'attuale fase di sperimentazione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale (avviata ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 62/2024), nonché le nuove disposizioni normative introdotte al comma 3 lettera b) punto 1) dell'art. 7 del presente decreto legge in conversione, da cui discenderanno modifiche procedurali e operative ancora da implementare, **l'emendamento di cui al punto 1** intende*

definire un tempo maggiormente congruo – centoventi giorni in luogo dei novanta ordinariamente previsti – per la conclusione del procedimento, valevole esclusivamente nella attuale fase di sperimentazione – che terminerà il 31 dicembre 2026.

Gli emendamenti di cui ai punti 2, 3 e 4 sono emendamenti di mero coordinamento della norma e mirano a modificare le previsioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2024 in maniera coordinata con la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 15 del medesimo decreto disposta dall'art. 7 comma 3 lettera b) punto 2) del presente decreto-legge in conversione.

24. Coinvolgimento Conferenza Unificata per adozione del Programma di azione promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

Art. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

All'articolo 7, al comma 8, dopo le parole “previa deliberazione del Consiglio dei ministri” sono aggiunte le seguenti parole “e previa intesa in Conferenza unificata”

Motivazione

Si ritiene opportuno prevedere l'intesa in Conferenza unificata per l'adozione del Programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, previsto al comma 5 lettera b) dell'art. 3 della legge 18/2009, trattandosi di un atto programmatico di azioni che dovranno essere attuate anche a livello territoriale da parte di Regioni e Comuni.

SCUOLA

25. Arredi didattici

Aggiungere il seguente articolo:

In riferimento alla Missione 4-C1- Investimento 1.1 “Asili nido e scuole dell'infanzia” e alla Missione 2-C3- Investimento 1.1 “ Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati possono essere utilizzate anche per l'acquisto di arredi didattici, per chi non abbia già beneficiato di risorse per la medesima finalità.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato per consentire ai Comuni e alle Città metropolitane di poter utilizzare le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati anche per l'acquisto di arredi didattici per la misura asili nido e scuole dell'infanzia e per la misura scuole nuove.